

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POTÌ, BECCHETTI, RUSSO FERDINANDO, DELL'UNTO,
BOSCO BRUNO, MARTINO, FINCATO GRIGOLETTO,
PUJIA, FERRARINI, CIOCIA**

Presentata il 6 novembre 1984

Nuovo ordinamento delle libere attività dei professionisti dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'opportunità di codificare una specifica disciplina legislativa riguardante l'occupazione a tempo parziale dei professionisti che vogliono esercitare attività autonome, purché consentite dai relativi ordinamenti, deriva dall'aver constatato lo sviluppo che in tutti i paesi industrializzati ha ormai raggiunto questa forma di rapporto lavorativo ai vari livelli occupazionali.

Sembra perciò necessario intervenire con proposte appropriate in relazione alle varie e contemporanee esigenze della forma di occupazione a tempo parziale, anche e soprattutto riguardante la fascia di attività professionale.

La presente proposta di legge, redatta su una base di massima, tiene conto dei risultati dell'ampio dibattito già svoltosi in materia, anche con l'obiettivo di una sanatoria per la regolarizzazione fiscale.

Di fronte ad un fenomeno tanto diffuso ed alla pressante esigenza di una miglio-

re ed equilibrata distribuzione del lavoro dipendente, considerata anche la prospettiva di dare sbocco alla vasta richiesta di occupazione di giovani diplomati e laureati, non può rimanere ancora immutato l'ordinamento delle libere professioni in uno dei punti più delicati.

Da una parte, quindi, dipendenti a tempo pieno ed in posizione di doppio lavoro in quanto professionisti a pieno titolo; dall'altra, giovani diplomati e laureati doppiamente disoccupati, aspiranti ad un lavoro dipendente, ma anche ad una parte di incarichi professionali.

Senza parlare di inevitabili inefficienze, carenze, assenteismi nel versante del lavoro dipendente e di autosfruttamento esasperato nel lavoro autonomo.

Sul piano normativo si sono registrate finora incertezze ed ambiguità. Coloro i quali esercitano solo la libera professione hanno inopportunamente invocato esclusivamente per essi l'iscrizione agli albi

professionali, con l'esclusione totale dei professionisti dipendenti (per i quali viene prospettato l'inserimento in albi secondari e con la perdita totale del diritto ad esercitare).

Un contrasto permeato quindi con avvenimenti anche clamorosi, da ultimo l'iniziativa del pretore di Napoli, con cui si ordinava la esclusione dagli albi dei professionisti dipendenti.

I professionisti che hanno anche un lavoro dipendente, maggioritari negli elenchi degli ordini, hanno sempre reclamato pari dignità, anzi difeso la necessità della loro iscrizione negli albi, a tutela anche della loro professionalità, come già avviene per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri.

Proprio prendendo spunto dalla condizione dei medici ospedalieri obbligati al « tempo definito » nell'ospedale qualora vogliano esercitare anche la libera professione, si è via via maturato l'orientamento di articolare in forma nuova il lavoro dipendente e quello autonomo.

Si tratta in definitiva di trovare un punto di equilibrio fra l'aspirazione ad un rapporto stabile e duraturo in amministrazioni pubbliche e private, in cui convogliare competenza e professionalità, e l'altra insopprimibile e socialmente rilevante esigenza di esercitare liberamente la propria professione, rivolgendosi al più vasto contesto sociale.

Vi è ovviamente in questa osmosi di esperienze un arricchimento di competenze e capacità a vantaggio di entrambe le sfere di attività.

Con il presente provvedimento si intende conciliare e regolare nell'arco della giornata e per ogni ciclo lavorativo annuo le due aspirazioni e professioni, entrambe valide e legittime dei professionisti, e si risolve anche l'annoso contrasto a livello giuridico e istituzionale.

Infatti con l'articolo 1 si sancisce l'obbligo per i professionisti dipendenti a passare al tempo parziale ed ovviamente

alle amministrazioni di appartenenza, adeguandovisi contestualmente.

Con l'articolo 2 si indicano i tempi per le opzioni dei professionisti interessati, onde consentire alle amministrazioni di appartenenza di provvedere efficacemente alle eventuali sostituzioni.

È ormai recepito anche in altri provvedimenti, come il reiterato decreto, recante « Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali », il nuovo indirizzo relativo alla flessibilità, articolazione e suddivisione dei rapporti di lavoro, ed in modo particolare la regolamentazione del *part-time*.

Si fa strada e si afferma sempre di più questa tendenza anche nel nostro paese, come negli altri paesi industrialmente avanzati, in cui si devono conciliare, nei rapporti sociali così complessi, le esigenze di efficienza e razionalità con quelle di pluralismo e di libertà. Si accentua così in questo versante l'attenzione legislativa che sarà, nel tempo, sempre più incisiva.

Con l'articolo 3 si prevede la flessibilità nel passaggio da una posizione di *part-time* ad una di tempo pieno e la relativa adattabilità delle condizioni annue nei rispettivi albi professionali, con la pari dignità per tutti.

Con questo provvedimento si ricalcano alcuni principi e se ne anticipano altri, e l'articolo 3 contempla tutte le implicazioni contrattuali retributive e previdenziali di un rapporto di lavoro misto, parte dipendente e parte autonomo.

Vi è una grande attesa per questo provvedimento, che tende a sanare una situazione di incertezza, che vuole ridare equilibrio a quanti si vogliono dedicare proficuamente ad una attività mista, con conseguenze certamente positive non solo per le categorie interessate, ma anche per ampliare le opportunità di lavoro e, quindi, aumentare la occupazione con maggiore equità.

Per quanto sopra esposto si raccomanda una rapida approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti pubblici o privati, in possesso di titolo abilitante, qualora intendano esercitare anche la libera professione, purché consentita dai rispettivi ordinamenti, sono obbligati a passare alla prestazione a tempo parziale, riducendo del 50 per cento le proprie ore lavorative ed applicando le conseguenti norme retributive e previdenziali.

ART. 2.

I soggetti interessati devono esercitare l'opzione di cui al primo comma annualmente dal 1° al 30 giugno, onde consentire agli enti di appartenenza di provvedere alle eventuali nomine dei sostituti entro i tre mesi successivi.

ART. 3.

Dopo un anno, ed allo scadere di ciascuno degli anni successivi, l'interessato ha facoltà di ritornare a svolgere la originaria attività dipendente a tempo pieno, e di tale sua decisione dà comunicazione all'ordine o collegio di appartenenza, intendendo con ciò rinunciare all'esercizio della libera professione.

Per i soggetti interessati rimane comunque la facoltà di iscrizione agli albi speciali, in cui sono annotati i periodi di libera attività professionale svolta.

ART. 4.

L'orario ridotto di cui all'articolo 1 è comunque non superiore alle quattro ore giornaliere.

La retribuzione minima oraria da assumere a base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i professionisti a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero, di cui all'articolo 7

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Gli assegni familiari spettano ai professionisti a tempo parziale per l'intera misura settimanale, qualora questi ultimi svolgano una prestazione lavorativa di durata non inferiore alle 16 ore settimanali.

In caso contrario, gli assegni familiari sono rapportati alle giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorative nella giornata.

Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti di cui all'articolo 20 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni familiari a norma dell'articolo 2 ».

In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al venti per cento, la rendita da infortunio è liquidata al dipendente a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, proporzionalmente alle ore lavorative effettivamente svolte, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.